COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

IX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TOSATO**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 85

Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE 85

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Assegnazione, a decorrere dall'esercizio 1948-49, di un contributo a carattere continuativo di lire 15 milioni annui a favore dell'Unione Italiana Ciechi (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*). (485) 86

PRESIDENTE 86
RIVA, *Relatore* 86
COSTA 87
LUCIFREDI 87

Votazione segreta:

PRESIDENTE . . . . . .

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Restituzione a cittadini italiani gia residenti in taluni comuni del Trentino dei beni ceduti alla Società fiduciaria germanica in liquidazione di Bolzano (264) 87

PRESIDENTE 87, 90
CONCI ELISABETTA, *Relatore* 88, 90
BERTINELLI 88
LUCIFREDI 89
AUDISIO 89
BOVETTI. 89
COSTA 90
TOZZI CONDIVI 90

La seduta comincia alle 10.

Sono presenti:

Amadeo, Angelucci Nicola, Arcangeli, Audisio, Barbina, Basso, Beltrame, Bersani, Bertinelli, Bovetti, Carpano Maglioli, Caserta, Cicerone, Conci Elisabetta, Corona Achille, Costa, Delli Castelli Filomena, Gatto, Lombardi Colini Pia, Lucifredi, Melloni, Migliori, Molinaroli, Nasi, Poletto, Ponti, Reali, Resta, Riva, Russo Carlo, Sartor, Simonini, Tosato, Tozzi Condivi, Turchi, Viviani Luciana.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Nitti, Fadda, Longhena, Dossetti e Volpe.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione dei disegni di legge:

« Restituzione a cittadini italiani già residenti in taluni comuni del Trentino dei beni ceduti alla Società fiduciaria germanica in liquidazione di Bolzano »;

« Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49, di un contributo a carattere continuativo di lire 15 milioni annui a favore dell'Unione italiana ciechi ».

Poiché l'onorevole Conci Elisabetta, Relatore del primo disegno di legge, non è presente, propongo di invertire l'ordine del gior-

no per discutere con precedenza il secondo disegno di legge. Pongo ai voti questa proposta.

(*È approvata*).

Discussione del disegno di legge: Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49, di un contributo a carattere continuativo di lire 15 milioni annui a favore dell'Unione Italiana Ciechi. (485).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge (già approvato dalla I Commissione permanente del Senato): « Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49, di un contributo a carattere continuativo di lire 15 milioni annui a favore dell'Unione italiana ciechi ».

Avverto che per l'esame di questo disegno di legge la Commissione, a norma dell'articolo 11 delle aggiunte al regolamento della Camera, è integrata dalla apposita Sottocommissione della Commissione finanze e tesoro.

Invito il Relatore, onorevole Riva, a svolgere la sua relazione.

RIVA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'Unione italiana ciechi, fondata il 20 ottobre 1920 per iniziativa del Comitato fiorentino dei ciechi di guerra e col proposito di estendere ai ciechi civili le esperienze, i metodi e i risultati ottenuti nella educazione e avviamento al lavoro dei ciechi di guerra, venne eretta in ente morale con regio decreto 29 luglio 1923, n. 1789.

L'Unione si proponeva in modo particolare di contribuire alla profilassi della cecità, divulgando la necessità di una maggiore igiene oculare; di agevolare l'istruzione dei ciechi elevandone il livello culturale, tecnico e professionale; di promuovere l'organizzazione del lavoro individuale e collettivo; di promuovere ed organizzare, anche direttamente, le opportune forme assistenziali e previdenziali; di provvedere alla costruzione di case popolari per i ciechi meno abbienti — presupposto necessario di una vita più igienica e socialmente più sana — e alla istituzione di Case di riposo per i ciechi; di tutelare in ogni campo, infine, gli interessi morali ed economici della categoria.

Questi scopi vennero perseguiti, sul piano individuale e collettivo, con fede e perseveranza — attraverso la missione liberamente accettata di alcuni uomini fra i quali va ricordato Augusto Romagnoli — ottenendo risultati notevoli specie nel campo della scuola, della rieducazione professionale e dell'avviamento al lavoro, tali da convincerci che il problema della cecità potrà trovare in Italia — e in un tempo non lontano — una integrale soluzione.

L'attrezzatura ospitaliera e scolastica dei ciechi è la prima del mondo e la costituzione, nel 1936, dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi avrebbe dovuto consentire, come ha consentito per circa un decennio, l'assorbimento della mano d'opera rieducata e la sua immissione nel ciclo produttivo della nazione.

Basti ricordare che il recupero lavorativo è stato del 30 per cento nonostante la gravità della minorazione che, nella più parte dei casi, dipende dalla nascita o è stata acquisita in giovane età.

L'Unione italiana ciechi accoglie nel suo seno i ciechi di ogni provenienza ed è una organizzazione unitaria che va dai ciechi di guerra ai ciechi del lavoro, a quelli civili, ed ha le sue sezioni e sottosezioni distribuite in tutto il territorio nazionale.

Alla Unione italiana dei ciechi, nel suo passato, per i suoi titoli acquisiti in 27 anni di esperienze, per la unicità e la esclusività dell'organizzazione, venne, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 26 settembre 1947, n. 1047, riconosciuta la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei minorati della vista presso le pubbliche amministrazioni e presso tutti gli istituti che hanno per scopo l'assistenza, l'educazione e il lavoro dei ciechi.

L'articolo 2 di questa legge espressamente demanda all'Unione, « la collaborazione con le competenti Amministrazioni dello Stato nello studio dei problemi della cecità e delle provvidenze a favore dei ciechi ». In conseguenza di questo mandato essa è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne approva i bilanci (articolo 3) ed è equiparata, agli effetti fiscali, alle Amministrazioni dello Stato (articolo 4).

Lo Stato, nell'emanare la legge ricordata, concernente le attribuzioni dell'Unione italiana ciechi, non poteva non preoccuparsi dei mezzi di funzionamento dell'Unione e soprattutto delle sue inderogabili esigenze di assistenza immediata ai ciechi che, attraverso una statistica che solo ora l'Unione ha potuto stabilire con certezza assoluta, assommano ad oltre 20 mila unità.

A queste esigenze di funzionamento e di assistenza immediata provvede il disegno di legge sottoposto al vostro esame il quale dà carattere di continuità al contributo in precedenza concesso in via straordinaria, elevan-

done la misura da 8 a 15 milioni, a decorrere dall'esercizio 1948-49.

La misura del contributo appare modesta e forse inadeguata alle necessità funzionali e assistenziali dell'Unione in rapporto alla massa degli assistiti, ma occorre tener presenti le particolari esigenze del bilancio in questo momento, pur esprimendo l'augurio che siano trovate le fonti e i modi di un più largo concorso dello Stato a favore della Istituzione.

Alla spesa prevista dall'attuale disegno di legge si fa fronte, per l'esercizio in corso, con le maggiori entrate di cui alla legge 3 febbraio 1949, n. 31, secondo quanto stabilito dal progetto di assegnazione accluso alla nota di variazione allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49.

Per gli esercizi successivi sarà fatto fronte con i mezzi ordinari di bilancio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare prego gli onorevoli rappresentanti della Sottocommissione finanze e tesoro di esprimere il loro parere.

COSTA. La Sottocommissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare.

PRESIDENTE. L'articolo unico del disegno di legge sottoposto al nostro esame è del seguente tenore:

« A decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49 è concesso a favore dell'Unione italiana ciechi un contributo annuo a carattere continuativo di quindici milioni di lire.

« Alla copertura della spesa per l'esercizio in corso provvederanno le maggiori entrate di cui alla legge 3 febbraio 1949, n. 31, secondo quanto stabilito dal progetto di assegnazione accluso alla nota di variazione allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49 (primo provvedimento).

« Per gli esercizi successivi sarà fatto fronte con i mezzi ordinari di bilancio ».

L'onorevole Lucifredi ha presentato un emendamento soppressivo dell'ultimo comma e cioè delle parole « Per gli esercizi successivi sarà fatto fronte con i mezzi ordinari del bilancio ».

LUCIFREDI. Ritengo che lo scopo del mio emendamento sia abbastanza chiaro, in quanto esso tende ad eliminare una norma pleonastica. Non so, infatti, quale possa essere il significato di questo terzo comma. In tutte le leggi si provvede allo stanziamento e all'indicazione dei fondi a cui si attingono i mezzi necessari per l'esercizio in corso, agli effetti dell'articolo 81; ma se noi mettiamo qui questo terzo comma, dovremmo poi metterlo in qualsiasi altra legge la quale prevedesse un incremento di spesa. Io ritengo che questo terzo comma sia assolutamente inutile.

COSTA. Faccio osservare che si tratta di una prassi della Commissione finanze e tesoro, al fine sostanziale che il Governo tenga conto di tutte le leggi — comportanti oneri finanziari ed approate di volta in volta — in sede di compilazione dei bilanci. Io la considererei, pertanto, come una norma precettiva che dà il titolo allo stanziamento. Dico questo perché di solito si usa così, pur non facendo una obiezione formale alla proposta soppressiva del collega Lucifredi.

PRESIDENTE. Faccio presente che il primo comma dell'articolo unico parla di contributo annuo continuativo a decorrere dall'esercizio 1948-49. Vi è quindi un impegno legislativo che si proietta nel futuro e crea un obbligo per coloro che annualmente predispongono il bilancio.

LUCIFREDI. Non insisto sull'emendamento.

PRESIDENTE. Allora, poiché l'onorevole Lucifredi non insiste, il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta.

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	34
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

Restituzione a cittadini italiani già residenti in taluni comuni del Trentino dei beni ceduti alla Società fiduciaria germanica in liquidazione di Bolzano (264).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Restituzione a cittadini italiani già residenti in taluni comuni del Trentino dei beni ceduti alla Società fiduciaria germanica in liquidazione di Bolzano.

Invito l'onorevole Conci Elisabetta, Relatore, a svolgere la sua relazione.

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Questo disegno di legge si riallaccia agli accordi italo-tedeschi del 1939, stipulati verbalmente nel giugno e per iscritto nell'agosto, mediante un provvedimento di legge. Questi accordi, però, si riferivano ai cittadini di lingua tedesca dell'Alto Adige; quindi, non riguardavano affatto i cittadini dei due comuni di Sant'Orsola e Luserna in provincia di Trento. In quel periodo veniva esercitata, da parte delle autorità tedesche naziste, una forte pressione anche in quei comuni di poveri e ingenui montanari: da una parte si lusingava quella gente e, dall'altra, la si spaventava incitandola ad optare per la Germania.

Nel comune di Sant'Orsola risulta che hanno optato circa 600 persone di cui solo alcune possedevano dei beni. Queste opzioni, non sono state mai riconosciute dal Governo italiano. I cittadini che avevano optato cedettero i loro beni alla Società di liquidazione tedesca, la quale, per altro, aveva soltanto l'incarico di procuratrice. In effetti, la Società che doveva acquistare i beni era l'Ente Tre Venezie che non effettuò l'acquisto in questione perché quei beni non erano soggetti alla disciplina dell'accordo.

Gli optanti, ritornati quasi tutti dopo la liberazione, sono, per la maggior parte, rientrati di fatto in possesso dei loro beni.

Si tratta ora di legalizzare questo stato di fatto o comunque di ridare i terreni ai legittimi proprietari. Si sono interessati della questione i sindaci dei due comuni venuti ripetutamente a Roma per chiedere di regolarizzarla. Si è trattato con la società attraverso il sequestratario, e si è giunti a queste conclusioni: il disegno di legge riguarda coloro le cui opzioni non sono state riconosciute dal Governo italiano e che, quindi, sono rimasti cittadini italiani: è giusto ed umano reintegrarli nei loro possessi ed a questo scopo risponde pienamente il presente disegno che raccomando alla approvazione della Commissione.

BERTINELLI. Vorrei sapere con precisione quali e quante siano le proprietà cui il disegno di legge si riferisce: e cioè quante siano le persone che usufruiranno di queste disposizioni e che valore abbiano le loro proprietà: ciò per diverse considerazioni. Prima di tutto perché se si trattasse di cosa di pochissimo conto, non sarebbe il caso di adottare un provvedimento legislativo. In secondo luogo, perché il disegno di legge, così com'è, presenta difetti che sono tanto più gravi, quanto più numerose sono queste proprietà. Così, per esempio, si è completamente trascurato di salvaguardare i diritti dei terzi di buona fede.

In sostanza, si tratterebbe di beni immobili, di proprietà di cittadini italiani residenti in questi due comuni del Trentino, che, in seguito all'opzione dei proprietari per la cittadinanza germanica, sono passati alla Società fiduciaria tedesca in liquidazione D.A.T. di Bolzano. Adesso, ristabilitasi la situazione politica e geografica precedente, queste proprietà immobiliari dovrebbero ritornare ai vecchi proprietari. Senonché, col passar degli anni, può darsi che, come normalmente si verifica, alcuni di questi beni abbiano subito dei trapassi. Ora, come si pensa di regolare la posizione del terzo, soprattutto se in buona fede, che ha comprato legittimamente?

Altra considerazione: il secondo capoverso dell'articolo 2 dice che « Restano in ogni caso salvi i diritti della Società fiduciaria germanica in liquidazione (D.A.T.) per quanto attiene al prezzo eventualmente pagato ed alle somme versate per la liberazione degli immobili ». La dizione è così contorta ed involuta, che, pur nella mia qualità di avvocato abbastanza pratico di interpretazione di leggi, non sono tuttavia riuscito a capire cosa la norma voglia concretamente intendere.

Se con questa disposizione si vuol dire che il cittadino italiano, il quale rientra nel possesso della sua ex proprietà, deve rimborsare alla D.A.T. la somma a suo tempo pagata dalla D.A.T. — e sembra che così debba essere — si commetterebbe una enorme ingiustizia, in quanto non si terrebbe conto della svalutazione della moneta.

Concludendo, la legge, così com'è redatta, mi sembra inaccettabile e se dovessimo entrare nell'ordine di idee che un provvedimento di questo genere si debba adottare, per sanare una determinata situazione, bisognerebbe redigerlo in una forma differente: soprattutto più chiara e precisa. Quanto al merito del disegno ed alle sue cause, faccio rilevare che sono perplesso sul fatto delle opzioni ed il conseguente incameramento di beni poiché non so se tutti gli interessati allora veramente optarono *obtorto collo*, anche se è vero che in molti casi possa essersi trattato di semplice ingenuità montanara: qualcuno sarà stato costretto, ma può anche darsi che non sempre sia stata imposizione e quindi speculazione a danno di questi montanari.

Penso, pertanto, che occorra esaminare il disegno di legge nei suoi fondamenti morali ed alla luce dei criteri di opportunità, in re-

lazione alla situazione di fatto da regolare, anche perché se, come ha rilevato l'onorevole Relatore, quelle opzioni sono nulle in quanto non previste dall'accordo, ritengo che sarebbe sufficiente che gli interessati richiedessero un provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria promuovendo, nei confronti del sequestratario, una normale azione giudiziaria di nullità di sequestro per mancanza di titolo.

LUCIFREDI. Credo che nei rilievi dell'onorevole Bertinelli vi siano alcuni punti meritevoli di particolare considerazione. Io non sarei d'accordo con lui circa la sua prima osservazione, quando cioè egli dice che, trattandosi di un numero limitato di casi, la legge non dovrebbe occuparsene. Su questo non sono d'accordo. Poiché si sono verificate delle violazioni di diritto alle quali solo legislativamente si può porre riparo, è nostro dovere occuparcene, quale che sia il numero dei casi da disciplinare. In secondo luogo non mi sembra sufficiente adire, per risolvere la questione, l'autorità giudiziaria: il fatto è che costoro hanno venduto e non credo che sia facile fornire all'autorità giudiziaria la prova di estorto consenso.

Allora, se la situazione di fatto è quella esposta dall'onorevole Relatore — e non ho motivo di dubitarne — il provvedimento legislativo in favore di queste persone mi sembra giustificato.

Concordo tuttavia con l'onorevole Bertinelli allorché ha accennato alla mancata tutela del diritto dei terzi acquirenti in buona fede e per quel che concerne il problema della restituzione del prezzo che, sia pure alcuni soltanto, a quanto sembra, hanno ricevuto al momento della vendita.

La tutela dei terzi deve essere regolata. Pare che siano pochissimi, ma anche se fosse uno solo la legge non può dimenticarlo. Ancor più mi pare meritevole di considerazione il rilievo relativo alla svalutazione del denaro. È mai possibile oggi che costoro, che nel 1939 hanno ricevuto 10, debbano restituire 10? Oggi il valore del denaro è mutato nella misura che tutti conosciamo. Purtroppo, abbiamo già un precedente legislativo in questa materia: un caso simile, che sta portando dei danni inauditi. Mi riferisco alla legislazione per la restituzione agli ebrei dei beni che furono loro sottratti prima della guerra, in applicazione delle leggi razziali. Purtroppo, la legislazione è così fatta, che in taluni casi colui che recupera oggi il bene allora venduto ha diritto di restituire quello che allora percepì. Non possiamo fare qui altrettanto, perché rinnoveremmo una grave iniquità.

AUDISIO. Vorrei fare qualche considerazione sull'ultima parte delle osserazioni dell'onorevole Lucifredi.

Anzitutto concordo con l'onorevole Relatore allorché ha deplorato il fatto che questi cittadini italiani, assoggettati ad un'intensa propaganda da parte germanica — e noi sappiamo cosa ciò significhi — abbiano dovuto abbandonare la loro patria per trasferirsi in Germania: per cui trovo giusto, sia dal punto di vista umano, sia dal punto di vista giuridico, che costoro, rientrando o essendo già in patria, possano trovarsi in condizioni di poter usare, godere e disporre di ciò che è loro proprietà.

Circa il valore attuale di tali beni vi è da fare, anche sotto un profilo puramente logico, una considerazione molto grave. Coloro che sono stati forzati ad abbandonare la propria casetta non sono certo dei capitalisti, ma dei lavoratori di montagna, quindi poverissimi, ed hanno avuto, se pure lo ebbero, un corrispettivo che, equiparato al valore della moneta di allora, era tutt'altro che ingente. Ora io mi domando dove potranno essi trovare i mezzi per rientrare nei loro possessi; e sicuramente commetteremmo un'ingiustizia assai grave qualora li obbligassimo, per rientrare nei loro possessi, a pagare mille ciò che era stato loro pagato cento. Ed allora penso che non si possa seguire altro criterio all'infuori di quello fissato nel disegno di legge.

BOVETTI. In riferimento alle dichiarazioni dell'onorevole Bertinelli, mi pare che gli ostacoli da lui prospettati siano sostanzialmente due. Uno è quello che si riferisce al diritto dei terzi. Questo ostacolo mi pare insormontabile e tale da imporre la sospensione dell'esame del disegno di legge per concertare, d'accordo col Ministro proponente (pregandolo di intervenire alla prossima seduta in cui se ne discuterà nuovamente) una apposita norma. Dalla relazione dell'onorevole Conci abbiamo appreso come qualche alienazione sia stata fatta. Ora, qual'è la posizione dei terzi in buona fede? Il decreto non lo prevede. Io ricordo che vi è stata una situazione quasi identica: la situazione dei beni francesi venduti a Mentone agli italiani dalla Società immobiliare italiana che, a sua volta, li aveva acquistati dalle autorità francesi. Ritengo necessario e giusto, moralmente e giuridicamente, disciplinare la posizione dei terzi in buona fede. Non sono poi d'accordo con l'onorevole Lucifredi circa la questione del prezzo; mi pare che non sarebbe giusto obbligare dei poveri montanari, possessori soltanto di piccolissimi fondi, a pagare oggi per il loro

terreno un prezzo proporzionato al nuovo valore della lira.

Credo, quindi, che la soluzione migliore sia quella di sospendere l'esame del disegno di legge e rinviarlo ad una prossima seduta affinché, nel frattempo, l'onorevole Relatore studi l'opportunità di inserire una norma che salvaguardi i diritti dei terzi, d'accordo, beninteso con il Ministro proponente.

COSTA. Parlo a favore della proposta di rinvio. A nome della Sottocommissione finanze e tesoro, prego che il Ministro proponente tenga conto di una osservazione. Premetto che la Sottocommissione finanze e tesoro si limita ad esaminare soltanto i riflessi dell'articolo 3, che riguarda i benefici finanziari connessi alla retrocessione degli immobili. Infatti il progetto del Ministero è in data 30 dicembre 1948 e non poteva, quindi, tenere conto della legge, promulgata successivamente, 15 febbraio 1949, n. 33. Essa è inconciliabile con l'articolo 3 del disegno in esame, il quale dice: « Tutti gli atti e i contratti relativi alla restituzione dei beni da parte della Società fiduciaria di liquidazione (D.A.T.) di Bolzano ai cittadini italiani di cui all'articolo 1, che ad essa li avevano ceduti, sono esenti da tassa di bollo e soggetti alle imposte fisse di registro e ipotecarie nella misura di lire 40 per ogni formalità ». Ora, nella legge alla quale ho accennato vi è un articolo che dice: « Per gli atti sui quali, in forza di particolari norme di agevolazioni tributarie in luogo delle imposte di registro proporzionali progressive e graduali, è dovuta un'imposta fissa, il minimo di questa è stabilita in lire 500 ». Ora, noi non possiamo, con una legge speciale, derogare ad una legge generale la quale già porta l'esclusione di tale possibilità. Bisogna rispettare il minimo surricordato, il quale, al postutto, è trascurabile, dato l'attuale potere d'acquisto medio del circolante. Su tale rilievo richiamo l'attenzione dell'onorevole Relatore.

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Parlo contro la proposta di rinvio. Io chiedo se sia possibile non insistere sulla proposta di sospensione, tanto più che la Società ha accettato questo disegno di legge. Circa gli eventuali diritti di terzi, chiedo se non sia il caso di inserire nel disegno di legge la clausola « salvi i diritti dei terzi », evitando, in tal modo, una ulteriore perdita di tempo.

Circa la questione dell'imposta, naturalmente, se è possibile mantenere la quota più bassa proposta, ciò sarebbe nell'interesse di questi montanari.

Per quanto riguarda poi il problema del valore reale di quei beni, io devo ripetere quanto ha detto l'onorevole Audisio: si tratta di povera gente che oggi non può sborsare grosse somme. A me pare che se la Società accetta il valore nominale non dobbiamo noi pretendere di più. Lo stesso onorevole Lucifredi dice che in molti altri casi analoghi si è tenuto conto del valore nominale e non di quello reale.

TOZZI CONDIVI. Parlo a favore della proposta di rinvio. Ogni questione relativa a questa materia è devoluta, dall'articolo 2, alla competenza del prefetto. Ora io ritengo che la competenza dei possibili contrasti debba, invece, essere dell'autorità giudiziaria sotto la forma della volontaria giurisdizione. Di conseguenza penso che sarebbe il caso di sentire la Commissione di giustizia.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta di rinvio dell'onorevole Bovetti.

(*È approvata*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI